

# Accordo 19 dicembre 2019 di rinnovo del Ccnl 31 marzo 2015

per i quadri direttivi e per il personale  
delle aree professionali dipendenti dalle  
imprese creditizie, finanziarie e strumentali

e altri **Accordi nazionali**

**Accordo**  
**19 dicembre 2019**  
**di rinnovo del Ccnl**  
**31 marzo 2015**

per i quadri direttivi e per il personale  
delle aree professionali dipendenti dalle  
imprese creditizie, finanziarie e strumentali

e altri **Accordi nazionali**

## Nota

Il testo dell'Accordo del 19 dicembre 2019 di rinnovo del ccnl 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali è pubblicato in questo volume nella sua forma originale, così come stipulato dall'ABI e dalle Organizzazioni sindacali.

In particolare, le frasi/parole:

- barrate indicano le parti del ccnl 31 marzo 2015 che il nuovo Accordo ha eliminato;
- in grassetto indicano le parti introdotte dall'Accordo del 19 dicembre 2019.

Analogha modalità di redazione è utilizzata per l'Accordo 25 febbraio 2019 di rinnovo dell'Accordo 25 novembre 2015 in materia di libertà sindacali.

# Indice

<b>Accordo 19 dicembre 2019 di rinnovo del ccnl 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.....</b>	<b>5</b>
--	----------

## **ALTRI ACCORDI NAZIONALI**

Protocollo d'intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere del 25 novembre 2019 .....	35
Accordo 25 febbraio 2019 di rinnovo dell'accordo 25 novembre 2015 in materia di libertà sindacali .....	43
Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro del 12 febbraio 2019.....	47
Verbale di accordo sul Fondo per l'occupazione (F.O.C.) del 29 gennaio 2018.....	51
Regolamento della Commissione nazionale - Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro, del 17 ottobre 2017.....	65
Verbale di accordo 8 marzo 2017 sul congedo per le donne vittime di violenze di genere.....	67
Accordo nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro dell'8 febbraio 2017 .....	69
Verbale di accordo 15 dicembre 2015 in materia di fruizione dei congedi parentali su base oraria .....	79
Accordo 25 novembre 2015 in materia di libertà sindacali.....	81

## **DOCUMENTAZIONE**

Donne in banca: valorizzare la diversità di genere - 19 giugno 2019.....	113
--	-----



# **Accordo di rinnovo del ccnl 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali**

Il 19 dicembre 2019, in Roma

tra

– ABI

e

– FABI

– FIRST-CISL

– FISAC-CGIL

– UILCA

– UNITÀ SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB

si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

## **Art. 1**

L'art. 1 (Ambito di applicazione del contratto) del ccnl 31 marzo 2015 è modificato come segue:

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.

2. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento (v. gli articoli che seguono).

3. Nell'attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale

allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all'articolo che segue, è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.

4. Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 17, che dovrà comunque coinvolgere sia l'impresa acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L'impresa alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo del credito con le relative specificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.

5. Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l'applicazione dei contratti complementari che l'appalto anche ad imprese che non applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 3.

\* \* \*

6. Il presente contratto non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.

\* \* \*

**7. Nei casi in cui l'attività di gestione dei c.d. "NPL" e/o "UTP" e il relativo personale siano allocati a società non controllate, al personale ceduto interessato dall'operazione e già destinatario del presente contratto nazionale continuerà ad applicarsi la disciplina dello stesso contratto nazionale tempo per tempo vigente.**

## Art. 2

L'art. 6 (Assetti della contrattazione collettiva – Decorrenze e scadenze), comma 3, del ccnl 31 marzo 2015 è modificato come segue:

3. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il ~~31 dicembre 2018~~ **31 dicembre 2022**.

### Art. 3

L'art. 12 (Incontro annuale) del ccnl 31 marzo 2015 è modificato come segue:

- Alla lettera B) PROFILO STRUTTURALE, sono aggiunti i seguenti punti:
  - **8. elenco degli appalti in essere, con indicazione del nome delle società appaltatrici, delle scadenze, delle attività e dei ccnl di riferimento;**
  - **9. numero delle lavoratrici/lavoratori in lavoro agile e diverse modalità di svolgimento.**
  
- Alla lettera C) QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE, al punto 2 è aggiunto infine il seguente alinea:
  - **numero e tipologia dei provvedimenti disciplinari applicati.**
  
- Alla lettera D) INTERVENTI SPECIFICI, è aggiunto il seguente punto:
  - **7. illustrazione dell'attività svolta dalle commissioni/organismi bilaterali di confronto, costituiti in sede aziendale o di gruppo ai sensi del punto 9 dell'Accordo 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro.**

### Art. 4

L'art. 15 (Pari opportunità), comma 6, del ccnl 31 marzo 2015 è modificato come segue:

6. Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare:

- iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;
- politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge;
- piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali;
- **sviluppo e diffusione di buone prassi.**

### Art. 5

**Le Parti si impegnano in sede di stesura del testo coordinato del con-**



© Copyright 2020  
ABIServizi Spa

Bancaria Editrice  
ABIServizi Spa  
Via delle Botteghe Oscure, 4  
00186 Roma  
Tel. (06) 6767.391-2-3-4-5  
Fax (06) 6767.397  
**www.bancariaeditrice.it**  
servizioclienti@bancariaeditrice.it

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano  
e-mail: autorizzazioni@clearedi.org  
sito web: www.clearedi.org.

Grafica e impaginazione: DOC Creativity

Finito di stampare nel mese di giugno 2020  
presso Rubbettino print  
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)  
www.rubbettinoprint.it

978-88-449-1217-8



€ 15,00 200009630